

N. 46.507 di repertorio N. 22.734 di raccolta

Verbale di assemblea di associazione O.N.L.U.S.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitre marzo duemilasedici, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio studio, alle ore undici e minuti quindici.

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- *GIUBBI Lucia*, nata a Firenze il giorno 11 settembre 1969, domiciliata ove appresso, della cui identità personale sono certo, la quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della:

"ASSOCIAZIONE BUSAJO - O.N.L.U.S." (in breve "BUSAJO ON-LUS"), con sede legale in Firenze via delle Caldaie n. 14, codice fiscale 94168700485, iscritta al Registro delle ONLUS al n. 22465;

che mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, giusta rituali e tempestivi avvisi di convocazione, l'assemblea degli associati della Associazione in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'adunanza, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'adunanza la comparente stessa, nella detta sua qualità;

ella constata e dà atto che:

- sono presenti tutti gli associati, essendo intervenuto, oltre a lei medesima, il socio Martino Montanarini;

- del Consiglio Direttivo sono presenti lei medesima, Presidente, il Consigliere Martino Montanarini, ed il Consigliere Marcella Montresor, quest'ultima in collegamento audio;

assenti giustificati i Consiglieri Jacopo Berni e Asmalash Ayza;

egli dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, giusta i suddetti avvisi, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) precisazione sulle modalità di convocazione dell'assemblea degli associati;
- 2) modifica del numero dei soci rappresentabili per delega;
- 3) previsione della figura dei soci onorari;
- 4) modifica composizione Consiglio Direttivo
- 5) previsione della figura del Vice-Presidente.

Sugli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono l'opportunità di modificare lo statuto vigente come segue:

-- prevedere che l'avviso di convocazione delle assemblee debba essere inviato soltanto ai soci in regola con il pagamento della quota associativa;

-- prevedere, tra le possibili modalità di convocazione delle assemblee, la lettera raccomandata;

-- aumentare a cinque il numero dei soci che ciascun socio può rappresentare in assemblea in qualità di delegato;

-- prevedere la figura dei soci onorari;

-- modificare la composizione del Consiglio Direttivo, prevedendo che debba essere composto da un numero dispari di membri variabile da tre a nove;

-- prevedere la carica di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, regolandone le funzioni in caso di assenza del Presidente;

**Registrato a Firenze 2
il 29 marzo 2016
al n. 5682 Serie 1T**

a questo punto il Presidente invita l'adunanza ad approvare un nuovo testo dello Statuto della Associazione, che la comparente mi consegna già redatto e che, previa completa illustrazione datane dalla comparente all'adunanza, qui allego sub "A", firmato come per legge.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del Presidente, delibera:

1)

di approvare il nuovo testo di Statuto della Associazione, nella formulazione sopra proposta dal Presidente;

2)

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché svolga tutte le pratiche occorrenti per l'approvazione delle modifiche, così apportate, dalla competente autorità ed il loro inserimento nel Registro delle O.N.L.U.S., e quindi affinché apporti al presente atto ed all'allegato statuto tutte le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti trenta.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto alla comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine e parte della quarta di un foglio e viene sottoscritto alle ore undici e minuti trenta.

F.ti: Lucia Giubbi - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

**Allegato "A" al N. 46.507 di repertorio N. 22.734 di raccolta
STATUTO**

"ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S."

ART. 1 - E' costituita ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, una Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S.", o in forma abbreviata "BUSAJO ONLUS".

ART. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata e ha sede in Firenze Via delle Caldaie 14.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative in Italia ed all'estero.

ART. 3 - L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e non ha fini di lucro.

ART. 4 - L'Associazione ha il fine di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni del terzo mondo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare sostiene progetti volti a migliorare le condizioni igieniche sanitarie, sociali, educative, formative ed economiche delle popolazioni coinvolte.

Al fine di realizzare i suoi scopi, l'associazione può:

- 1) curare la redazione e la diffusione di materiale informativo sulle attività in corso e sui temi relativi alle finalità
- 2) organizzare attività di raccolta fondi;
- 3) ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da persone fisiche e da enti pubblici e privati, per sostenere progetti coerenti con le finalità

dell'associ

4) ide

taggiate.

5) Cor

per l'attua

6) Sos

volontari e

7) Pre

rietà e allo

8) Co

L'associaz

zionali o in

L'Associa

prese tutte

rispetto de

necessarie

L'Associa

dall'ogget

ART. 5 -

to e per lo

- qu

- ere

- co

ni pubblic

- co

- ero

- en

nanziamen

- alt

Gli event

della attiv

nel rispet

ART. 6 -

- l'Assem

- il Consi

- il Presid

- il Colleg

Tutte le

l'approva

alcun rim

Tutti i Co

ART. 7 -

L'Assem

- nomina

- nomina

- approva

- delibera

nuovo testo
già redatto e
unananza, qui
endo la pro-
ormulazione
ne affinché
che, così ap-
registro delle
gato statuto
eventualmente
il Presidente
a mano, da
pressami ed
e sottoscritto
raccolta
4/12/1997,
a "BUSAJO
nze Via del-
operative in
ini di lucro.
razione allo
usivamente
a migliora-
d economi-
o sulle atti-
ne fisiche e
le finalità

dell'associazione

4) ideare, realizzare e gestire progetti sociali rivolti a popolazioni svantaggiate.

5) Contribuire alla realizzazione e allo sviluppo delle strutture necessarie per l'attuazione degli scopi dell'associazione

6) Sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo anche con l'invio di volontari e proprio personale nelle zone coinvolte

7) Promuovere programmi di sensibilizzazione ed educazione allo solidarietà e allo sviluppo verso le aree svantaggiate

8) Cooperare con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali
L'associazione non avrà rapporti di dipendenza da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, con finalità di lucro.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte dall'oggetto sociale, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

ART. 5 – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale ovvero delle attività ad essa direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto del D. Lgs. n. 460 del 1997.

ART. 6 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 1 anno e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, e non è previsto alcun rimborso spese per le attività.

Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 7 – L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;

- deliberare sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;

- autorizzare l'estinzione o la trasformazione dell'Ente e deliberare la destinazione del suo patrimonio in caso di scioglimento e nominare i Liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima della data fissata, tramite comunicazione ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali, a mezzo lettera raccomandata o, qualora comunicata dai soci, tramite posta elettronica.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci più uno.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, per le modifiche riguardanti l'atto costitutivo e lo statuto, delibera con la presenza in proprio o per delega di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque soci.

ART. 8 – L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

ART. 9 – I soci si dividono in:

- soci fondatori
- soci sostenitori
- soci onorari

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo.

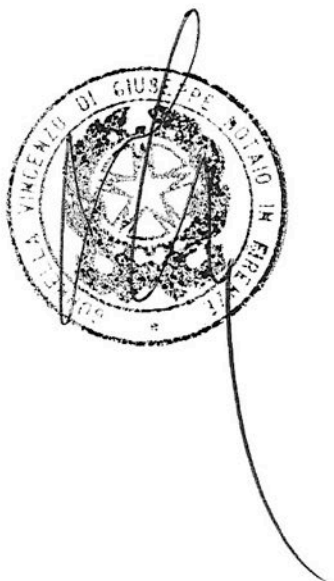
Sono soci sostenitori coloro che sostengono l'Associazione e si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità.

Sono soci onorari coloro che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura del rispetto e della difesa dei diritti dell'infanzia o abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'attività dell'associazione.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento della Quota Sociale.

Tutti i soci hanno uguali diritti, nonché uguale diritto di voto nelle assemblee ed uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di soci.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.



ART. 10

l'Associazione
scritta del
L'apparte
gna gli ad
prese dai
Tutti i So
prestando
coordinat
La qualifi
- di
- de
esclusione
nicata all'
Contro ta
della racc
prima sed

ART. 11

numero d
razione de
In sede di
ranno il P
Qualora v
Consiglio
visorio si
con scade
In caso d
mente la c
ne; in tale
dal presen

ART. 12

firma libe
qualvolta
Il Preside
promuove
giurisdizio
tre costitu
all'uopo,
La rappre
limiti dell

ART. 13

opportuno
di convoc
di giorno,
Tale avvis
spresame
messaggio

ione;	ART. 10 – Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con
re la destina-	l'Associazione, è quello risultante dal libro soci a seguito di comunicazione
liquidatori.	scritta del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.
o nella sede	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impe-
te comunica-	gna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni
mezzo lettera	prese dai suoi organi rappresentativi.
onica.	Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente
qualvolta lo	prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita,
imi del Con-	coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro.
o, entro il 30	La qualifica di socio si perde per:
orevole della	- dimissioni;
orevole della	- decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa.
stitutivo e lo	esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comu-
meno 1/4 (un	nica all'interessato mediante lettera raccomandata r.r..
oluta dei pre-	Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento
e deve essere	della raccomandata, proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella
con il paga-	prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.
entare da al-	ART. 11 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un
entare più di	numero dispari di membri variabile da tre a nove membri, secondo la delibe-
zio del Con-	razione dell'Assemblea che li nomina.
	In sede di rinnovo delle cariche, i Consiglieri, tra i Consiglieri eletti, elegge-
	ranno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.
	Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente i rimanenti
	Consiglieri provvederanno alla sua sostituzione per cooptazione a titolo prov-
	visorio sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà in modo definitivo
	con scadenza di mandato omogenea a quella del Consiglio in carica.
	In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporanea-
	mente la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzio-
	ne; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri riservati
	dal presente Statuto al Presidente.
	ART. 12 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con
	firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni
	qualvolta non sia deliberato diversamente.
one dell'As-	Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di
mpagnano a	promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di
diffondere la	giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inol-
o contribuito	tre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare,
	all'uopo, avvocati e procuratori alle liti.
	La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei
	limiti delle rispettive deleghe.
tenuti al pa-	ART. 13 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga
e assemblee	opportuno e quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri; l'avviso
senza riser-	di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione
	di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente o di persona da egli e-
	spressamente delegata ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, a mezzo
	messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i Consiglieri e Revi-

sori almeno tre giorni prima del Consiglio.

Adempiute le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto valido in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori. È ammessa la presenza dei consiglieri in teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale.

ART. 15 - Il Collegio dei Revisori è composto da uno a tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

ART. 16 - L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori; il bilancio dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei Consiglieri in carica. Tale delibera

dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione del Consiglio nella delibera di nomina, ad altre Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni.

F.ti: Lucia Giubbi - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

Copia conforme all'originale, conservato nei miei atti, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli due.

Firenze, lì 7 settembre 2018.



[Handwritten signature]